

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	1025		
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	1025		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Vendita a trattativa privata alla Società per azioni « Cantieri Navali Riuniti » di Ancona della zona di arenile della superficie di metri quadrati 56.800 appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Ancona, località San Clemente. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (1780-B).	1026	Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi. (1976)	1029
PRESIDENTE	1026	PRESIDENTE	1029, 1033
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	1026	CASTELLI, <i>Relatore</i>	1029, 1030, 1032, 1033
Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1954. (1962)	1026	GHISLANDI	1029
PRESIDENTE	1026, 1027	CHIARAMELLO	1030
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	1026, 1027	ROSELLI	1030
CHIARAMELLO	1026	CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	1031, 1032
PIERACCINI	1027	MERIZZI	1031
Norme integrative della legge 25 luglio 1952, n. 991, sui territori montani. (1919)	1027	ANGIOY	1031
PRESIDENTE	1027, 1028	ASSENNATO	1032
FALETRA	1027, 1028	SELVAGGI	1032
CHIARAMELLO	1027	RONZA	1032
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	1028	BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1033
ASSENNATO	1028		
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1033
		<hr/>	
		La seduta comincia alle 9,30.	
		ASSENNATO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(È approvato).	
		Congedo.	
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Tosi.	
		Comunicazione del Presidente.	
		PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Bigi è sostituito dal deputato Gorreri.	

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1956

Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata alla Società per azioni « Cantieri Navali Riuniti » di Ancona della zona di arenile della superficie di metri quadrati 56.800 appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Ancona, località San Clemente. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (1780-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata alla Società per azioni « Cantieri Navali Riuniti » di Ancona della zona di arenile della superficie di metri quadrati 56.800 appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Ancona, località San Clemente ».

Prego il relatore, onorevole Nicola Cavallaro, di riferire sulle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Il disegno di legge, già approvato da questa Commissione nella seduta del 28 ottobre 1955, torna al nostro esame per una modifica apportata dalla competente Commissione del Senato. La modifica riguarda il periodo di tempo durante il quale è fatto obbligo alla Società per azioni « Cantieri Navali Riuniti » di Ancona, acquirente dell'area, di destinare il compendio ad attività industriali. Infatti, mentre nel testo approvato dalla Camera tale periodo di tempo era stato fissato in almeno dieci anni, nel testo approvato dal Senato esso è stato elevato ad almeno venti anni.

Ritengo opportuna tale modifica e, pertanto, non posso che proporre l'approvazione.

PRESIDENTE, Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte dal Senato. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico nel testo approvato da questa Commissione:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Società per azioni « Cantieri Navali Riuniti » di Ancona, della zona di arenile estesa metri quadrati 56.800 appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Ancona, località San Clemente, per il prezzo di lire 20.000.000, con l'obbligo per l'acquirente di destinare il compendio ad attività industriale per almeno 10 anni dalla data di stipula dell'atto.

All'approvazione del relativo contratto provvederà il Ministro delle finanze con proprio decreto ».

Il Senato ha così modificato il primo comma:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Società per azioni « Cantieri Navali Riuniti » di Ancona, della zona di arenile estesa metri quadrati 56.800 appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Ancona, località San Clemente, per il prezzo di lire 20.000.000, con l'obbligo per l'acquirente di destinare il compendio ad attività industriali per almeno 20 anni dalla data di stipula dell'atto ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo unico così modificato:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Società per azioni « Cantieri Navali Riuniti » di Ancona, della zona di arenile estesa metri quadrati 56.800 appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Ancona, località San Clemente, per il prezzo di lire 20.000.000, con l'obbligo per l'acquirente di destinare il compendio ad attività industriali per almeno 20 anni dalla data di stipula dell'atto.

All'approvazione del relativo contratto provvederà il Ministro delle finanze con proprio decreto ».

(È approvato).

Il disegno di legge, sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1954. (1962).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1954 ».

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Poiché non ho elementi sufficienti per illustrare alla Commissione la portata del provvedimento, vorrei pregare l'onorevole Presidente di rinviare l'esame del medesimo ad altra seduta.

CHIARAMELLO. Si tratta di un provvedimento già noto agli onorevoli colleghi, in quanto è sottoposto annualmente all'esame della Commissione. Vorrei, pertanto, pregare il relatore di non avere eccessivi scrupoli. Per sua tranquillità posso aggiungere che per

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1956

il passato sono stato io pure relatore su provvedimenti analoghi, i quali possono essere ormai considerati di ordinaria amministrazione. Pertanto, ritengo che non si debba ulteriormente procrastinare l'esame del disegno di legge.

PIERACCINI. Tanto più che siamo nel 1956 e il disegno di legge si riferisce al 1954.

PRESIDENTE. Prego, allora, l'onorevole Cavallaro di riferire ugualmente su questo disegno di legge.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Si tratta di calcoli aritmetici che avrei desiderato esaminare. Ma poiché è stato osservato che si tratta di un provvedimento di ordinaria amministrazione, mi rimetto alla relazione che lo accompagna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'articolo unico:

« L'importo della indennità di contigenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di 1^a categoria dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1954 e per l'anno 1954, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947 ».

Non essendovi osservazioni, né emendamenti, il disegno di legge, che consta di articolo unico, sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 25 luglio 1952, n. 991, sui territori montani. (1919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 25 luglio 1952, n. 991, sui territori montani ».

Poiché il relatore, onorevole Vicentini, non è ancora presente, se la Commissione non ha nulla in contrario riferirò io stesso, brevemente, su questo disegno di legge, per il quale la Commissione agricoltura ha espresso parere favorevole.

Si tratta di una modifica formale alla legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani. Infatti, poiché ai sensi dell'articolo 36 della citata legge, allo scopo di ottenere la concessione delle previste agevolazioni, è richiesto un certificato rilasciato dalla Commissione provin-

ciale dell'agricoltura, norma, questa, che nella pratica applicazione si è rivelata pressoché inoperante, è stato predisposto il disegno di legge sottoposto oggi all'esame della Commissione, il quale, onde eliminare gli inconvenienti verificatisi, stabilisce che in luogo del certificato può essere prodotta una attestazione provvisoria dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato medesimo. E ciò perché l'espletamento delle complesse formalità relative ha sempre richiesto un periodo di tempo ben superiore ai venti giorni lasciati a disposizione degli interessati. In pratica, si tratta della proroga del periodo di tempo stabilito per lo svolgimento dell'istruttoria, necessaria per essere ammessi al beneficio dell'imposta fissa di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di proprietà e per gli atti di permuta di fondi rustici ubicati nelle zone montane. Propongo, pertanto, l'approvazione del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Sono stato informato che la legge 25 luglio 1952, n. 991, specialmente per quanto riguarda l'articolo 8 che prevede l'esonero dall'imposta fondiaria, non ha trovato la sua giusta applicazione perché, mentre l'erario ha attuato tale esenzione, i comuni, invece, si sono comportati in maniera completamente diversa; infatti, hanno aumentato il valore dell'imposta stessa. Faccio notare perciò che, stando così le cose, il beneficio che si vorrebbe concedere con il disegno di legge in esame viene ad essere pressoché annullato. Noi vorremmo, pertanto, approfittare dell'occasione offertaci dall'esame di questo disegno di legge per rivedere il concetto espresso dall'articolo 8 della legge n. 991 del 1952, ed in tal senso vorremmo proporre un emendamento che non modifichi nulla dell'articolo 8 stesso, ma ribadisca soltanto il concetto dell'esonero a tutti gli effetti.

CHIARAMELLO. Sono d'accordo sulla opportunità di arrivare ad una completa applicazione delle norme previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991; non ritengo, tuttavia, che si possa intervenire in tal senso in sede d'esame di un provvedimento che tende ad eliminare soltanto gli inconvenienti verificatisi nella funzione certificativa di cui all'articolo 36 della legge citata.

FALETRA. Vorremmo appunto inserire nel disegno di legge in esame un chiarimento atto a rendere veramente efficaci certe norme contenute nella menzionata legge.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1956

Proporrei, pertanto, di aggiungere il seguente articolo:

« A decorrere dal 1° luglio 1956 i proprietari, enfiteuti e gli usufruttuari coltivatori diretti di terreni ubicati in zona montana, il cui reddito dominicale non superi le lire 5.000 rispetto alla stima catastale del triennio 1937-39, sono esonerati dall'imposta fondiaria e dalle relative sovrainposte provinciali e comunali ».

PRESIDENTE. A mio avviso, l'emendamento è del tutto estraneo al disegno di legge in discussione. Si tratta di un articolo aggiuntivo che, secondo me, potrebbe anche formare oggetto di una proposta di legge.

FALETRA. È stata, infatti, presentata al riguardo una proposta di legge (n. 1011) d'iniziativa del deputato Bettiol Francesco Giorgio, ma purtroppo fino ad oggi non è stata posta in discussione. Inoltre, faccio osservare che la legge 25 luglio 1952, n. 991, ha avuto applicazione con un anno di ritardo, senza che se ne sia capito il perché; nel frattempo, i coltivatori diretti hanno dovuto pagare l'imposta fondiaria e quando hanno avanzato richiesta di rimborso, non soltanto non lo hanno ottenuto, ma si sono anche sentiti rispondere che ormai avevano pagato e che sarebbe stato troppo lungo mettersi ad effettuare i rimborsi. È ovvio, pertanto, che stiamo andando avanti con una legge che, se formalmente è buona, non ha tuttavia, nella pratica, la sua giusta applicazione, dato che l'ammontare delle sovrainposte comunali supera i benefici della esenzione dalle imposte erariali.

Chiarendo, perciò, questo concetto, noi renderemmo realmente operante la legge del 1952, con la conseguenza di un reale beneficio per i coltivatori diretti dei comuni montani. A me pare ottima l'occasione che ci si offre per specificare che i beneficiari delle provvidenze previste dalla citata legge non debbano essere sottoposti ad alcuna sovrainposta.

PRESIDENTE. Dato che c'è già una proposta di legge in proposito, si potrebbe vedere se non fosse il caso di accelerarne l'esame, inserendovi, eventualmente, anche l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Faletra. E, intanto, il disegno di legge in esame, che ha un carattere semplicemente integrativo e sul quale anche la Commissione agricoltura si è fatta premura di dare parere favorevole proprio perché riveste carattere di urgenza, potrebbe essere approvato nella formulazione proposta. Altrimenti, dovremmo chiedere un nuovo parere alla predetta Commissione.

FALETRA. La soluzione può anche essere quest'altra: si può rinviare ad altra seduta la discussione di questo disegno di legge e, nel frattempo, sollecitare il parere della Commissione agricoltura sull'articolo aggiuntivo da me proposto.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Poiché l'emendamento Faletra investe materia di pertinenza del Ministero delle finanze, io non posso assumermi la responsabilità di accettare o meno l'emendamento stesso. Mi associo, pertanto, alla proposta dell'onorevole Presidente di approvare il disegno di legge così come è stato formulato, poiché risponde ad una necessità urgente.

PRESIDENTE. Onorevole Faletra, la prego di non insistere sull'emendamento proposto e di aderire alla mia proposta lasciando impregiudicata la questione da lei sollevata.

ASSENATO. Si tratta di non fare applicare una sovrainposta da parte dei comuni; pare, quindi, anche a me che si possa decidere in tal senso oggi stesso.

FALETRA. Se l'onorevole Presidente non vuole rinviare la discussione del provvedimento allo scopo di conoscere l'opinione del Governo e della Commissione agricoltura sulla mia proposta, io non insisto.

PRESIDENTE. Non è che non voglia rinviare la discussione, mi limito semplicemente a fare osservare la inopportunità di tale rinvio, data anche la possibilità di accelerare l'esame della proposta di legge cui lei ha accennato.

FALETRA. Vorrei almeno sapere se quanto ho detto in merito alla applicazione della legge del 1952 è a conoscenza del sottosegretario per l'agricoltura, onorevole Capua.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per rispondere dovrei avere una documentazione esatta che, però, non possiedo, dato che la cosa esula dalla competenza del mio dicastero.

FALETRA. Aderisco alla proposta di approvare il disegno di legge così come è formulato, e non insisto sul mio emendamento. Prego l'onorevole Presidente di sollecitare l'esame della proposta di legge n. 1011.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

In luogo del certificato richiesto ai sensi dell'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificato dalla legge 13 gennaio 1955,

n. 21, può essere prodotta una attestazione provvisoria dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato medesimo.

In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, salvo ad essere revocate qualora, entro un anno da tale formalità, non venga presentato all'Ufficio del registro il certificato attestante la rispondenza dell'atto agli scopi voluti dalla legge.

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

(È approvato).

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche agli atti che, prima della entrata in vigore della presente legge, sono stati ammessi ai benefici in base ad attestati provvisori dell'Ispettorato agrario provinciale.

Non è ammessa, tuttavia, per tali ipotesi, la restituzione delle imposte già percepite.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi. (1976).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi ».

Prego il relatore, onorevole Castelli, di riferire su questo disegno di legge.

CASTELLI, *Relatore*. Gli onorevoli colleghi certamente conoscono le modalità, la pericolosità e la persistente attualità del contrabbando, soprattutto esercitato per via mare.

È stato giustamente osservato che nessuna repressione efficace del contrabbando potrà farsi se non quando si sarà giunti ad un efficace contenimento del contrabbando marittimo. Il contrabbando avviene in questo modo: grossi quantitativi di tabacchi di contrabbando, caricati su grosse navi, vengono ripartiti e trasbordati su piccoli natanti al di fuori della zona di vigilanza doganale, cioè oltre le dodici miglia marine dalla costa. I piccoli natanti provvedono a portare a terra il carico, smistandolo nei punti particolarmente favorevoli della costa.

È evidente che non potendo il naviglio della Guardia di finanza ispezionare o fermare i natanti se non nella zona di vigilanza doganale marittima, nel momento specifico dello sbarco del carico dalla grossa alla piccola nave la Guardia di finanza si trova impotente ad agire, mentre proprio in questo momento la repressione sarebbe rapida e sicura. Ecco perché senza ricorrere a provvedimenti di carattere più generale che involgerebbero delicate questioni di diritto internazionale, come lo spostamento o l'ampliamento della zona di vigilanza doganale marittima, si è pensato, sulla premessa che — ai sensi del codice civile e della navigazione — la nave costituisce parte integrante del territorio nazionale, di adottare opportune disposizioni intese a consentire ai militari della Guardia di finanza di fermare ed eventualmente ispezionare i carichi dei piccoli natanti anche nella zona di mare aperto, cioè al di là del limite della vigilanza doganale marittima.

In questo senso il Ministro delle finanze propone il provvedimento sul quale ho l'onore di riferire, che contiene norme opportune a questo scopo. Sono, queste norme, limitate — come già accennato — al piccolo naviglio, fino alla concorrenza delle 200 tonnellate, perché è evidente che norme di questo genere estese al medio o grande naviglio comporterebbero una turbativa notevole nel normale corso della navigazione e provocherebbero inconvenienti certo maggiori dei vantaggi che si vogliono conseguire.

Questo provvedimento nelle sue linee essenziali sancisce la possibilità di perseguire in ogni caso i capitani dei natanti nazionali di piccolo tonnello, che trasportino carichi illeciti di tabacchi esteri, anche al di fuori delle zone di vigilanza doganale marittima, ed attribuisce alla Guardia di finanza una maggiore efficacia coercitiva equiparando, negli effetti se non con una dichiarazione formale, il naviglio della Guardia di finanza alle navi da guerra. Si creano così le premesse per un notevole aumento di rischio da parte dei contrabbandieri, e quindi una remora non solo di fatto, ma pure psicologica, al contrabbando lamentato.

Queste le linee generali del provvedimento del quale propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione. Su vari articoli del disegno di legge mi riservo di riferire di mano in mano che essi verranno esaminati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale

GHISLANDI. Mi guardo bene dal difendere i contrabbandieri, anche perché non

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1956

sono un fumatore. Mi permetto soltanto di fare una domanda al relatore ed al Governo: non viola le norme di diritto internazionale una disposizione con la quale si autorizzi la Guardia di finanza ad agire oltre la zona di mare « territoriale? » E come fa la Guardia di finanza a distinguere, a colpo sicuro, le navi nazionali da quelle estere? Il contrabbandiere può lavorare con navi dalla nazionalità camuffata.

CASTELLI, *Relatore*. Posso chiarire all'onorevole Ghislandi che il provvedimento si riferisce esclusivamente alle navi nazionali, cioè battenti bandiera nazionale e registrate nel registro nautico nazionale. Evidentemente non posso escludere che vi siano navi nazionali che battono bandiera estera; questo è un inconveniente che può essere ovviato con altre disposizioni.

D'altra parte la preoccupazione di creare una questione di diritto internazionale non dovrebbe sussistere nel caso, se si tiene presente che le navi — come ho già ricordato — costituiscono parte integrante del territorio nazionale e quindi è sempre possibile agli organi di polizia dello Stato di ispezionare una nave nazionale in mare aperto.

CHIARAMELLO. Sono favorevole a questo provvedimento, ma mi stupisce il fatto che si limiti l'azione della Guardia di finanza alle navi e natanti di stazza netta inferiore alle 200 tonnellate. In questo modo si viene a colpire soltanto il piccolo contrabbando, quello della « povera gente » mentre si concede l'immunità a quello effettuato tramite le grosse navi. Vorrei sapere dal relatore perché questo provvedimento si ferma al limite delle 200 tonnellate e non va oltre; sempre — naturalmente — con riguardo alle navi battenti bandiera nazionale.

CASTELLI, *Relatore*. L'onorevole Chiaramello mi ha certamente seguito durante la mia relazione quando, sebbene in brevissime battute, ho cercato di precisare come avviene il contrabbando marittimo, e cioè mediante trasbordo, al di là dei limiti della zona di vigilanza marittima del contrabbando, dalle grosse navi ai piccoli natanti che si incaricano di portare a terra il carico. È evidente, onorevole Chiaramello, che generi di contrabbando non si iscrivono nel manifesto di bordo, quindi la preoccupazione che grosse navi trasportino ingenti quantitativi di sigarette di contrabbando per sbarcarle in porti nazionali è puramente teorica. Gli strumenti caratteristici del contrabbando marittimo sono le piccole navi, e d'altra parte 100 tonnellate di sigarette, ad esempio, sono

già un carico abbastanza notevole in relazione alle disponibilità della « povera gente » per permettere di escludere che con il presente disegno di legge si voglia colpire soltanto i piccoli contrabbandieri.

D'altra parte ricordo che quando nell'altro ramo del Parlamento si discusse la legge intesa a limitare l'uso delle armi da parte della Guardia di finanza, legge che ha sollevato — come del resto la materia stessa comporta — notevoli discussioni, tutti furono d'accordo nell'introdurre norme particolarmente severe nel caso di contrabbando marittimo.

Posso fornire alla curiosità dei colleghi qualche notizia circa l'entità dei movimenti anche finanziari che questa attività comporta. Quando tempo fa fu compiuta a sud di Roma — mi pare sulla costa lungo il mare di Terracina — una notevole operazione per la repressione del contrabbando e furono fermate o denunciate all'autorità giudiziaria ben 18 persone, con l'autorizzazione della stessa autorità giudiziaria furono verificati due conti correnti intestati a due contrabbandieri presso un istituto bancario romano, e si constatò che nel periodo di 18 mesi questi due conti correnti portavano, rispettivamente, un movimento di 700 e 450 milioni circa. Non si tratta, come si vede, di « povera gente » alla quale evidentemente pensa l'onorevole Chiaramello e che indubbiamente, se tale fosse, meriterebbe una certa considerazione.

CHIARAMELLO. Ripeto che sono favorevole al provvedimento, ma lo vorrei esteso a tutte le navi battenti bandiera nazionale, senza limitazione di tonnellaggio. Ricordo che anche le grandi navi passeggeri, in servizio transoceanico, fermano a Gibilterra quando hanno a bordo viaggiatori diretti in Spagna, e durante le soste al largo, specie se notturne, è facilissimo accostarle, senza dar nell'occhio, da parte di qualche natante proveniente da Tangeri, ed effettuare il trasbordo anche di grossi quantitativi di sigarette di contrabbando. Ecco perché vorrei lasciare le più ampie possibilità di controllo ai nostri doganieri e alla Guardia di finanza, la quale — bisogna riconoscerlo — svolge un servizio encomiabile per la repressione del contrabbando. Senza contare che non è facile stabilire su due piedi se un piccolo natante avvistato passa o no le duecento tonnellate, il che potrebbe generare contestazioni, discussioni e ricorsi all'autorità giudiziaria.

ROSELLI. Siccome ho sentito una volta la senatrice Merlin dire cose terribili sulla

tratta delle bianche con questi mezzi, e d'altra parte l'opinione pubblica è allarmata per la « restituzione » all'Italia di *gangsters* da parte dell'America, vorrei sapere se è possibile, per caso, sulla materia (tratta delle bianche e contrabbando di stupefacenti), con la presente legge, estendere l'attività della Guardia di finanza, attività limitata per ora al contrabbando dei tabacchi. Nel compiere l'ispezione ai natanti i militi potrebbero interessarsi anche di queste altre attività.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questi traffici riguardano rami ben determinati della Polizia e dell'Interpol, e la Guardia di finanza non può invadere altri campi.

MERIZZI. Condivido le preoccupazioni dell'onorevole Ghislandi sulla possibilità che l'applicazione di una legge come quella che ci viene proposto di approvare, possa portare a contestazioni di carattere internazionale. Faccio osservare che nel disegno di legge vi è un articolo che dispone che in alto mare e nei confronti delle navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate, l'uso delle armi da parte della Guardia di finanza è regolato dalle stesse norme stabilite per la zona di vigilanza.

Il proponente di questo disegno di legge fa osservare che l'uso delle armi e tutte le formalità contenute nel disegno di legge hanno efficacia solamente nei confronti delle navi nazionali.

Ora non posso non rilevare che queste navi che vengono da coste straniere portando merce di contrabbando non portano contrassegno di nazionalità; particolarmente, i velieri non portano la bandiera nazionale.

E allora mi domando: come fa la Guardia di finanza, di fronte a del naviglio che ritiene sospetto di contrabbando, ad usare le armi fuori delle acque territoriali? Quindi: o la disposizione contenuta in questo disegno di legge è suscettibile di produrre gravissimi inconvenienti di carattere internazionale; oppure, se non si fa uso delle armi, che valore ha questo disposto di legge?

Per questa ragione, io sarei contrario almeno all'approvazione dell'articolo 7 del disegno di legge.

ANGIOY. Noto che questo disegno di legge non reca nessuna firma di concerto. È stato preparato dal Ministero delle finanze, senza il parere del Ministero della marina mercantile, e questa è una lacuna.

Comunque, a me pare che il motivo informatore del provvedimento sia di carattere pratico, basato sull'esperienza, e penso che se

noi dobbiamo approvarlo, dobbiamo approvarlo nel testo attuale, perché una estensione delle norme, soprattutto per quanto riguarda la stazza, ci porterebbe, per necessità di cose, a dover acquisire dei pareri dei quali non possiamo fare a meno.

In sostanza, è stata manifestata questa preoccupazione: perché sono escluse dal provvedimento le navi di grosso tonnellaggio che battono bandiera nazionale? perché una nave di grosso tonnellaggio che batte bandiera italiana deve per forza toccare porti italiani: non è la nave di passaggio la quale si ferma ai limiti delle acque territoriali, commette il suo peccato e se ne va. La nave battente bandiera italiana, anche se imbarca merce di contrabbando, deve correre il rischio di fermarsi fuori delle acque territoriali per il trasbordo; ma poi, presto o tardi, entrerà in un porto italiano. Per questo difficilmente si espone, anche perché soggetta a controlli e limitazioni, per cui il comandante non si mette nel rischio di fare operazioni di questo genere. Queste operazioni sono fatte da navi straniera che non entrano nei limiti delle acque territoriali o da velieri che non hanno la necessità di toccare i porti dove più attivo è il controllo e scaricano la merce di contrabbando in qualche cala nascosta. Di qui la necessità per la Finanza di poter cogliere l'operazione nel momento in cui si verifica, fuori delle acque territoriali.

Comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Merizzi per quanto riguarda le eventuali complicazioni di carattere internazionale; ma ci sono anche delle disposizioni di diritto internazionale che consentono la richiesta di riconoscimento; quindi, la Finanza ha tutte le possibilità di accertare — anche in mancanza di segnali visibili — la provenienza della nave e la sua bandiera e — se si tratta di nave nazionale — se essa sia o non in regola. E se non lo è, subentra la legge nazionale che consente, in determinati casi, l'uso delle armi. Quindi, non mi pare che l'articolo 7 possa portare a lesioni del diritto internazionale, né che la legge costituisca un ostacolo all'andamento normale dei traffici; pertanto, credo che il provvedimento stesso si potrebbe approvare *sic et simpliciter*, per consentire alla Finanza di agire in un ambito che oggi le sfugge, perché qui si tratta di contrabbando organizzato ed incoraggiato che diventa quasi una sorta di commercio protetto, anche se irregolare. Noi sappiamo che vi sono nazioni fortemente interessate a questa forma di traffici; quindi, difendiamoci, quanto meno nei

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1956

limiti delle possibilità concesseci. Io sarei per l'approvazione della legge nel testo attuale.

ASSENATO. Faccio rilevare un aspetto paradossale di questo disegno di legge che legislativamente consacra il diritto, per le navi di nazionalità italiana superiori alle 200 tonnellate di stazza, a caricare tabacco e a non iscriverlo sul registro di bordo. Questa è una stranezza alla quale evidentemente non ha pensato l'estensore del progetto di legge. Questo significa favorire il grande contrabbando che le navi superiori alle 200 tonnellate possono fare per uno Stato straniero, con bandiera italiana. Ossia, la nave italiana di stazza superiore alle 200 tonnellate, in forza dell'articolo 1 del disegno di legge, non è tenuta ad avere, fuori delle acque territoriali, il manifesto di carico. Può caricare senza iscrivere il tabacco e poi fare l'operazione di contrabbando ai danni di altro Stato.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le grosse navi hanno il registro di carico e il fatto che non vi vengano iscritti tabacchi eventualmente caricati costituisce già di per sé una inadempienza.

CASTELLI, *Relatore*. Faccio osservare che per la legge generale doganale ogni nave che superi la linea doganale deve portare iscritto nel manifesto di bordo qualsiasi carico, di contrabbando o no. Tutte le navi di stazza non superiore alle 200 tonnellate possono essere direttamente ispezionate dalla guardia di Finanza entro la zona di vigilanza doganale. Il problema è un altro: e si pone per le navi di stazza inferiore le quali esercitano normalmente il piccolo cabotaggio, cui ora, in forza dell'articolo 1 del disegno di legge, viene fatto obbligo di iscrivere la merce sul manifesto di carico anche fuori del limite delle acque territoriali. Si tratta di una disposizione speciale che viene ad aggiungersi a quella di carattere generale che fa obbligo a tutte le navi senza limite di stazza di iscrivere comunque tutto il carico nel manifesto di bordo entro la zona di vigilanza. Praticamente l'articolo 1 non fa altro che estendere alle navi di stazza inferiore alle 200 tonnellate, anche oltre la linea di vigilanza, un obbligo già esistente per le navi di stazza superiore.

SELVAGGI. Per quanto riguarda l'articolo 1 osservo che le navi di tonnellaggio superiore alle 200 tonnellate debbono avere tanto la polizza che il manifesto di carico, in quanto, essendo navi destinate a non toccare soltanto porti nazionali, e quindi ad uscire dalle acque territoriali del paese al quale appartengono, debbono uniformarsi a tutte

le disposizioni di carattere internazionale vigenti per la navigazione.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Assenato, indubbiamente, leggendo l'articolo 1 del progetto di legge, potrebbero a prima vista nascere delle perplessità; tuttavia, ritengo di poter escludere che il pericolo da lui esposto sussista, se si inquadra la disposizione nel complesso delle norme generali sulla materia.

Viceversa, una seria preoccupazione può far sorgere, in materia di diritto internazionale, il testo dell'articolo 7, laddove è detto « in alto mare ». Qui si tocca un problema di diritto internazionale, a mio parere estremamente delicato perché tutta la materia del cosiddetto « abbordaggio » e del fermo di navi in alto mare, a qualunque nazionalità esse appartengano, costituisce materia di diritto internazionale, e c'è un accordo dell'Aia che si riferisce alle navi in alto mare.

È rispettato dal disegno di legge in esame? Devo supporre che il suo estensore si sia attenuto in questa materia alle norme internazionali, ma, indubbiamente, il disegno di legge rappresenta una innovazione, sia pure limitata alle navi battenti bandiera del nostro paese. Una innovazione rispetto a quello che è uno dei principi basilari del diritto internazionale: la libertà per l'alto mare.

Penso, pertanto, che sarebbe forse il caso di avere chiarimenti supplementari dal Ministero proponente.

RONZA. Faccio osservare che stiamo trattando una materia molto delicata, regolata da norme che sono la risultante di compromessi fra una infinità di preoccupazioni di carattere internazionale. Ora noi qui vorremmo — con una leggina proposta da un Ministero neppure di concerto con un altro Ministero interessato e molto responsabile in questa materia, senza chiedere il parere a Commissioni che possono approfondire tutti i punti del disegno di legge — introdurre delle norme restrittive per le navi inferiori alle 200 tonnellate, e, trasformando le navi della Guardia di finanza in navi da guerra, agire in un campo internazionalmente libero — cioè, in mare aperto — con una facilità che pare veramente eccessiva. Ma chi è che sa esattamente dove finiscono le dodici miglia? Sappiamo che è molto difficile anche a marinai esperti determinarlo con esattezza. E, inoltre, come si fa a determinare a occhio se un natante supera o no le 200 tonnellate di stazza netta? Come si fa a parlare di naviglio della Finanza trasformato in naviglio da guerra? Come si fa a parlare di apertura del manifesto di bordo al di là del

limite delle acque territoriali, quando l'apertura del manifesto di bordo è una caratteristica particolare del passaggio in acque territoriali? E come si può passare a cuor leggero una leggina di questa natura che investe norme di navigazione, di guerra e di diritto internazionale?

Bisogna avere il coraggio di dire che non riusciamo a colpire il contrabbando sulla riva del mare e vogliamo andarlo a sorprendere oltre le acque territoriali. Vogliamo colpire il grosso contrabbando internazionale e non siamo capaci di colpire il grosso contrabbando italiano.

PRESIDENTE. Mi pare, onorevoli colleghi, che si stia formando l'avviso di non proseguire nell'esame di questo disegno di legge, che risulta presentato dal solo ministro delle finanze, senza conoscere anche il parere delle Commissioni che possano discutere con maggiore competenza su taluni lati del disegno di legge stesso. Se questa mia idea — che non è per ora una proposta — si consolidasse come pensiero della Commissione, io potrei proporre di sospendere la discussione e di chiedere al Presidente della Camera di provocare su di esso il parere di altre Commissioni. A me pare che quelle più direttamente interessate, forse quelle che potrebbero occuparsi di tutti gli aspetti del disegno di legge, siano quelle degli esteri e dei trasporti, quest'ultima per la parte concernente la marina mercantile.

CASTELLI, *Relatore*. Non ho niente in contrario, anzi sono favorevole alla proposta del Presidente, per quanto noti che qui non si sono profilate questioni specifiche e neanche di carattere generale sulle quali si dovrebbero chiedere lumi alle altre Commissioni: ad esempio, questioni particolari di diritto internazionale; impedimenti alla identificazione delle navi, ecc.

Vorrei osservare ancora che si può essere o no d'accordo sui principi esposti e l'impostazione data a questo disegno di legge, ma il problema della lotta al contrabbando esiste e in qualche modo bisogna risolverlo. È vero che attualmente non è possibile ai militari della Guardia di finanza e neanche di altri corpi armati, di fermare navi in mare aperto. Ma il mare aperto, in certe condizioni, è pure suscettibile di controllo da parte delle navi delle nazioni interessate. Per cui, secondo me, l'unico parere veramente importante da chiedersi sarebbe quello della Commissione esteri.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come è stato detto, questo disegno di legge mira a reprimere talune forme di

contrabbando che si sono rivelate, in base all'esperienza, le più pericolose. In sostanza, qual'è lo scopo del provvedimento? estendere la possibilità di controllo da parte della Guardia di finanza oltre il limite doganale delle dodici miglia, limitatamente alle navi di stazza non superiore alle 200 tonnellate. Il limite del tonnellaggio è stabilito in base all'esperienza, la quale insegna che questo tipo di contrabbando si fa con motopescherecci e con naviglio in genere che non lo supera.

Questa è la ragione. Io ritengo che l'obiezione più grave espressa stamane sia quella dell'onorevole Selvaggi in ordine all'articolo 7, per quanto esista un principio di diritto interno (avverto che non sono al corrente di convenzioni internazionali su questo punto), che si desume dal codice penale e dal codice della navigazione, per cui una nave battente bandiera nazionale è considerata territorio dello Stato e, quindi, sottoposta alle leggi nazionali. Né sul codice della navigazione né su quello penale vi sono riferimenti che possano far pensare ad una deroga a questo principio.

Comunque, siccome la questione sollevata è di una certa gravità, credo che non sia inopportuno sentire il parere delle Commissioni competenti.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato in attesa dei pareri che saranno richiesti alle Commissioni esteri e trasporti.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Vendita a trattativa privata alla Società per azioni « Cantieri Navali Riuniti » di Ancona della zona di arenile della superficie di metri quadrati 56.800 appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Ancona, località San Clemente ». (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*). (1780-B)

Presenti votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

 LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1956

« Norme integrative della legge 25 luglio 1952, n. 991, sui territori montani ». (1919):

Presenti votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrisondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1954. » (1962):

Presenti votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Angioy, Assennato, Belotti, Berloff, Berzanti, Caiati, Carcatera, Castelli, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Coggiola, Di Stefano Genova, Faletta, Ferreri Pietro, Geremia, Gorreri, Guggenberg, Longoni, Merizzi, Nicoletto, Pella, Raffaelli, Ronza, Roselli, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Selvaggi, Vicentini, Walter.

È in congedo:

Tosi.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI